

Pongo dunque ai voti la chiusura della discussione.

(La Camera approva.)

Consulto la Camera se intenda di passare alla discussione degli articoli.

(La Camera assente.)

Leggo di nuovo l'articolo del testo ministeriale (V. sopra), quindi l'articolo della Commissione, il quale è così concepito:

Articolo unico. Il personale dei tribunali di prima cognizione infranotati sarà provvisoriamente accresciuto. L'aumento sarà:

« Nel tribunale di terza classe d'Annecy :	
di un giudice effettivo, con lo stipendio di	L. 2,000
« Nel tribunale di quarta classe di Bonneville :	
di un giudice effettivo, con lo stipendio di »	1,700
di un giudice aggiunto, con lo stipendio di »	600
« Nel tribunale di quarta classe di S. Giuliano :	
di un giudice effettivo, con lo stipendio di »	1,700
« Nel tribunale di terza classe d'Asti :	
di un giudice aggiunto, con lo stipendio di »	600
di un sostituto avvocato fiscale, con lo stipendio di »	1,300
« Nel tribunale di quarta classe d'Aosta :	
di un giudice aggiunto, con lo stipendio di »	600
« Nel tribunale di terza classe d'Ivrea :	
di un giudice aggiunto, con lo stipendio di »	600
« Nel tribunale di terza classe di Mondovì :	
di un giudice effettivo, con lo stipendio di »	2,000
di un sostituto avvocato fiscale, con lo stipendio di »	1,300
« Nel tribunale di quarta classe d'Oneglia :	
di un giudice effettivo, con lo stipendio di »	1,700
« Nel tribunale di prima classe di Genova :	
di un giudice effettivo, con lo stipendio di »	2,400
di un sostituto avvocato fiscale, con lo stipendio di »	1,400
« Nel tribunale di quarta classe di Sarzana :	
di un giudice effettivo, con lo stipendio di »	1,700
« Nel tribunale di quarta classe di Biella :	
di un giudice effettivo, con lo stipendio di »	1,700
Somma totale	L. 21,300

La Commissione ha presentato in seguito un articolo secondo il quale verrà dopo in discussione.

A questo unico articolo il signor deputato Pezzani ha proposto un emendamento il quale comprende tutto l'articolo, e di cui do lettura:

« Il personale addetto ai tribunali di prima cognizione del regno è provvisoriamente aumentato:

Di otto giudici effettivi collo stipendio di L. 1,700	13,600
Di sei giudici aggiunti collo stipendio di » 600	3,600
Di quattro sostituiti avvocati fiscali collo stipendio di » 600	4,800
Totale	L. 22,000

per essere uno o più di detti funzionarii applicati in soprannumero, e durante il bisogno, a quelli dei tribunali di prima cognizione nei quali la spedizione degli affari giuridici venga a trovarsi in maggior ritardo. »

Il signor Pezzani ha la parola per isvilupparlo.

PEZZANI. Signori, il mio emendamento non tende a sollevare ostacoli all'accettazione della presente legge, tende anzi ad ampliarne, a facilitarne gli effetti. Io ammetto nella sua integrità la nuova spesa che la legge pone a carico delle Finanze dello Stato. Rifletto anch'io colla Commissione e col signor ministro di grazia e giustizia, che i pochi risparmi su questo ramo di pubblico servizio sono lontanissimi dal compensare il danno sì materiale che morale derivante alla cosa pub-

blica dalla ritardata giustizia. Considero che il ritardare la giustizia vale lo stesso che diniegarla. Insomma, io accetto il principio che informa la legge, solo mi trovo in disaccordo colla Commissione sul modo d'attuarlo. In primo luogo non mi trovo d'accordo colla Commissione sulla convenienza e sull'opportunità di designare i tribunali ne quali dovrebbe aver luogo il progettato aumento di personale.

Questo aumento nominativo io lo respingo, e ci sostituirei l'aumento collettivo, un aumento cioè in vantaggio di tutti i tribunali che hanno, che potessero soffrire ingombro d'affari in spedizione. Io non reputo cosa prudente il portar la mano sull'organismo individuale de' tribunali ora che si avvicina l'epoca di una nuova organizzazione giudiziaria. E tanto più mantengo questo mio avviso, in quanto che l'aumento di personale in discorso non può riescire, come testè diceva il signor ministro, adeguato al bisogno, e non è appoggiato a dati positivi ed irrecusabili. Diffatti la Commissione stessa dichiara che i proposti aumenti sono fondati principalmente a dati statistici desunti dalle annate giuridiche 1845 e 1849. Ma io reputo questi dati insufficientissimi.

Gli anni giuridici 1848 e 1849 non furono anni normali per tutti i tribunali per le ragioni che tutti conoscono, quindi ogni confronto tra essi non può riescire concludente ne' suoi risultamenti. Se fossero desunti da un decennio appena riescirebbero di una plausibile conclusione, quando ancora fossero rinfrancati dal risultato di altre più estese, più accurate indagini. Osservo altresì che il lamentato ingombro di affari giuridici in ritardo di spedizione non sarà sicuramente egualissimo in tutti i tribunali designati dalla Commissione nel suo progetto, quindi un personale fisso verrebbe talvolta a rimanere superfluo, accadendo che l'ingombro cessasse in breve tempo.

Mi occorre di aggiungere ancora che l'aumento collettivo da me proposto non potrebbe non essere costituito di funzionarii di prima nomina, ai quali converrebbe quindi corrispondersi lo stipendio competente a simili funzionarii; laonde io non so comprendere come la Commissione abbia loro attribuito stipendii devoluti a funzionarii di grado superiore. Io non posso assolutamente ammettere che per la risoluzione d'una vertenza giuridica debbasi invariabilmente destinare un giudice di un grado superiore od inferiore, per la accidentale circostanza che la vertenza insorga piuttosto in Genova che in Biella; gli affari giuridici sono tra essi eguali, come sono fra essi eguali i giudicabili, eguale in tutto e per tutto dee quindi essere il modo di giudicare. Per altra parte il principio della classificazione delle località pare già praticamente abrogato, giacchè vediamo ben di spesso funzionari di un grado superiore applicati a tribunali di classe inferiore, e viceversa. Perchè dunque richiamare in piena vita un principio che sta per morire di meritata morte? Concludo adunque e dico, che fissando gli stipendii di cui è discorso sulla base del mio emendamento, colla stessa spesa proposta dalla Commissione, si otterrebbe ampliato l'aumento personale, che forma il soggetto della legge cadente in discussione, di tre funzionarii in confronto della proposta della Commissione. Eccone la dimostrazione:

Otto giudici effettivi a lire 1700	L. 13,600
Sei giudici effettivi a lire 600 »	3,600
Quattro sostituiti fiscali a lire 1400 »	4,800
Totale	L. 22,000

Voi ben vedete, o signori, che mercè il mio emendamento si ottiene aumentato di tre individui il personale di cui si tratta; si evita di anticipare sulla prossima riorganizzazione